



Città di Pioltello

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI TABLET, COMPLETI DI SOFTWARE E DI SISTEMA DI GESTIONE (MDM), PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO PIOLTELLO SCUOL@ 4.0 (PIANO DELLA SCUOLA DIGITALE DELLA CITTA' DI PIOLTELLO).
C.I.G. 7744216934**

CAPITOLATO SPECIALE

INDICE

- ART. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO**
- ART. 2 - LUOGO E TEMPI DI ESECUZIONE**
- ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO**
- ART. 4 - VALORE DELLA FORNITURA**
- ART. 5 - OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE**
- ART. 6 - REFERENTE E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**
- ART. 7 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**
- ART. 8 - ESECUZIONE DELLA FORNITURA**
- ART. 9 - PROPRIETÀ INDUSTRIALE E COMMERCIALE**
- ART. 10 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO**
- ART. 11 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI (L. N. 136/2010)**
- ART. 12 - VERIFICHE, COLLAUDI E GARANZIA**
- ART. 13 - SUBFORNITURA**
- ART. 14 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO**
- ART. 15 - PENALI**
- ART. 16 - GARANZIA DEFINITIVA**
- ART. 17 - POLIZZA ASSICURATIVA**
- ART. 18 - RECESSO PER FALLIMENTO DEL FORNITORE**
- ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**
- ART. 20 - RISARCIMENTO DEL DANNO**
- ART. 21 - PRIVACY**
- ART. 22 - OTTEMPERANZA AL D.LGS. N. 231/2001**
- ART. 23 - MISCELLANEA**
- ART. 24 - FORMA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI**
- ART. 25 - FORO COMPETENTE**
- ART. 26 - DISPOSIZIONI FINALI**

ALLEGATI

- Allegato 1. Scheda tecnica dei tablet e del relativo software**
- Allegato 2. Scheda tecnica del MDM**
- Allegato 3. Duvri**

ART. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO

1. L'oggetto del capitolato è la fornitura dei seguenti beni:
 - a. n. 1.015 (millequindici) tablet, completi di software, da assegnare in uso a tutti i docenti e gli studenti delle quattro scuole secondarie di primo grado degli istituti comprensivi Iqbal Masih e Mattei - Di Vittorio, con sede in Pioltello, conformi alla scheda tecnica di cui all'allegato 1 del presente capitolato;
 - b. n. 4 sistemi di Gestione dei Dispositivi Mobile (MDM) - uno per ogni plesso scolastico destinatario della fornitura - conformi alla scheda tecnica di cui all'allegato 2 del presente capitolato;
2. Il Fornitore dovrà altresì:
 - a. garantire almeno 120 ore di formazione dedicata ai docenti dei quattro plessi scolastici destinatari della fornitura, erogate da formatori selezionati, formati e certificati dal produttore o dai produttori della fornitura;
 - b. garantire l'installazione e la gestione dei MDM per 12 mesi dal momento dell'installazione.
3. La fornitura dovrà corrispondere alle indicazioni del presente Capitolato, nonché all'offerta tecnica rassegnata dal Fornitore in sede di gara.

ART. 2 - LUOGO E TEMPI DI ESECUZIONE

1. Il luogo di esecuzione è Pioltello, presso i quattro plessi scolastici appartenenti ai due Istituti comprensivi di seguito elencati:
 - per l'Istituto comprensivo statale Mattei - Di Vittorio:
 - Scuola secondaria di primo grado, Via Bizet, 1/a
 - Scuola secondaria di primo grado, via De Gasperi, 3
 - per l'Istituto comprensivo Iqbal Masih:
 - Scuola secondaria di primo grado, via Iqbal Masih, 7
 - Scuola secondaria di primo grado, via Molise, 1
2. I tempi sono i seguenti:
 - entro 30 giorni dall'aggiudicazione efficace:
 - consegna di (indicativamente) 100 tablet complessivi, configurati come da Capitolato, destinati ai docenti, presso i quattro plessi scolastici;
 - installazione dei MDM presso i quattro plessi scolastici;
 - avvio e (entro giugno 2019) svolgimento della maggior parte della formazione dei docenti presso i quattro plessi scolastici, secondo un piano che sarà indicato dagli Istituti comprensivi;
 - tra settembre e ottobre 2019, con tempi che saranno indicati dagli Istituti comprensivi:
 - consegna dei restanti tablet, configurati come da Capitolato, destinati agli studenti, presso i quattro plessi scolastici;
 - tra settembre e dicembre 2019:
 - completamento della formazione dei docenti ove non si sia conclusa entro giugno.

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO

1. Il contratto ha durata dal giorno in cui viene sottoscritto dalle parti fino allo scadere dei 15 mesi dal giorno in cui viene effettuata la prima fornitura.

ART. 4 - VALORE DELLA FORNITURA

1. Il valore stimato dell'intera fornitura di cui all'art. 1 è di € 323.780,00 Iva esclusa.
2. Il valore effettivo sarà quello risultante dall'offerta economica rassegnata dal Fornitore in sede di gara.

ART. 5 - OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna a garantire la fornitura concordata a perfetta regola d'arte, in linea con gli standard del settore di riferimento, nonché a mantenere le condizioni di cui all'offerta per l'intera durata del Contratto di Appalto, senza alcuna possibilità di modificazione dei termini, modalità, prezzi e condizioni.
2. Le prestazioni contrattuali dovranno essere conformi alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nel presente capitolato e nelle schede tecniche ad esso allegate; in ogni caso il Fornitore si impegna ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
3. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nell'offerta consegnata in sede di gara, tutti gli oneri e i rischi relativi alla fornitura dei beni e delle attività oggetto del Contratto di Appalto, nonché ad ogni attività necessaria per l'attivazione e/o il funzionamento dei beni, o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio o di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
4. Il Fornitore si obbliga, inoltre, a:
 - (i) eseguire la fornitura nel completo rispetto di tutte le disposizioni di legge e regolamenti applicabili, norme, anche tecniche e prescrizioni delle competenti Autorità, vigenti al momento della sua esecuzione, nonché delle procedure, eventualmente indicate e fornite dal Comune, delle quali con la stipula del Contratto dichiara di aver preso visione e conoscenza, impegnandosi, altresì, a darne conoscenza ai propri collaboratori e/o ausiliari, ivi compresi gli eventuali subfornitori;
 - (ii) eseguire la fornitura senza interferire o recare intralcio o interruzioni allo svolgimento dell'attività lavorativa degli Istituti comprensivi e/o di terzi in atto nei loro locali;
 - (iii) curare direttamente l'ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni ove necessari per lo svolgimento delle attività contrattuali;
 - (iv) adottare nell'esecuzione del Contratto ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni attività necessaria a riparare i danni arrecati agli Istituti comprensivi e/o a terzi ivi compresi quelli cagionati dal personale proprio o dai lavoratori a vario titolo impegnati nell'esecuzione del Contratto, nonché da eventuali ausiliari;
 - (v) comunicare tempestivamente al Comune eventuali variazioni in merito alla composizione della propria compagine societaria e dei propri organi societari, nonché l'insorgenza di eventuali circostanze tali da comportare modifiche alla situazione patrimoniale dichiarata in sede gara ai sensi dell'art. 80, comma 5 lett. b) D. Lgs. n. 50 del 2016;
 - (vi) continuare ad effettuare la fornitura, pur in presenza di contestazioni e non sospendere o ritardare la prestazione, salvo i casi di forza maggiore;
 - (vii) manlevare e comunque tenere indenne il Comune da qualsiasi responsabilità, da qualsiasi onere gli dovesse derivare, nonché da eventuali azioni legali promosse da terzi in qualunque modo connesse con l'esecuzione del Contratto o derivanti dallo svolgimento del servizio.
5. L'elencazione sopra riportata degli obblighi e degli oneri a carico del Fornitore ai fini dell'esecuzione del Contratto è da intendersi come esemplificativa e non esaustiva, restando ferma la piena responsabilità del Fornitore per tutti gli obblighi ed oneri non indicati, ma necessari ai fini del corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali.
6. Resta inteso che il Comune, in caso di violazione dei suddetti obblighi avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il diritto del medesimo di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patienti.

ART. 6 - REFERENTE E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Fornitore dovrà nominare un referente unico per i rapporti con il Comune (il "Referente del Contratto"), che avrà la responsabilità di dirigere, assistere e coordinare i lavori del proprio personale. La designazione del Referente del Contratto dovrà contenere i recapiti di quest'ultimo (telefono, fax ed indirizzo e-mail) ed essere comunicata al Comune entro il giorno successivo alla data di

perfezionamento del Contratto di Appalto. Il Referente del Contratto dovrà essere reperibile nei giorni in cui viene espletata la fornitura negli orari che saranno comunicati dagli Istituti comprensivi.

2. Il Comune nomina un proprio dipendente, comunque qualificato agli atti della organizzazione aziendale, quale direttore dell'esecuzione del Contratto di Appalto, il quale espletterà tutti i compiti e le funzioni connessi alla fase di esecuzione del Contratto, che non siano espressamente attribuiti ad altri soggetti, e al quale dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni relative al Contratto medesimo.

3. Tutte le comunicazioni, avvisi, notifiche che ai sensi del Contratto di Appalto ciascuna Parte ha obbligo o onere di trasmettere all'altra, dovranno essere fatti, a pena di nullità, per iscritto e saranno efficaci solo se indirizzati ai soggetti sopra indicati ai rispettivi domicili eletti.

ART. 7 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore dichiara e garantisce che l'attività oggetto del Contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che lo stesso è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore oggetto del Contratto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature; in particolare, dichiara che ha svolto, svolge e continuerà a svolgere la predetta attività in via non esclusiva per il Comune senza commistione e/o sovrapposizione alcuna con le attività espletate dal Comune medesimo.

2. Il Fornitore dichiara e garantisce altresì che il proprio personale preposto all'esecuzione del Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte del Comune, il quale si limiterà a fornire solo direttive di massima al Fornitore per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il Contratto mediante comunicazioni che saranno indirizzate esclusivamente al Referente del Contratto.

3. In nessun modo il Comune potrà coordinare o impartire direttive e ordini al personale del Fornitore; tutte le esigenze che dovessero sopraggiungere dovranno essere rappresentate al Referente del Contratto, il quale ha titolo esclusivo a coordinare il personale impiegato per l'esecuzione del servizio.

4. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

5. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro via via applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento del servizio.

6. Al fine di adempiere agli obblighi imposti in tema di intervento sostitutivo della stazione appaltante, ai sensi di quanto previsto all' articolo 30, comma 5 del Codice dei Contratti Pubblici, il Comune:

(i) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza e a predisporre il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

(ii) in caso di DURC negativo per due volte consecutive, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, si riserva la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

7. La violazione degli obblighi che precedono costituisce grave inadempimento e legittima il Comune alla risoluzione del Contratto di Appalto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

ART. 8 - ESECUZIONE DELLA FORNITURA

8.1. SVOLGIMENTO DELLA FORNITURA

1.1. Il Fornitore è tenuto ad eseguire le prestazioni in modo professionale e a regola d'arte, al meglio della scienza e della tecnica e in linea con gli standard del settore di riferimento, secondo le tempistiche e le modalità e le specifiche indicate nel presente Capitolato, nelle schede tecniche allegate e nell'offerta tecnica rassegnata dal Fornitore in sede di gara.

1.2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Comune, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultimo di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto, che dovranno essere inviate e comunicate esclusivamente secondo le modalità di cui all'art. 6 che precede.

1.3. Il Comune si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del Contratto. Il Fornitore si impegna a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

1.4. Qualora il Comune rilevi che il Fornitore non stia svolgendo correttamente le prestazioni, lo stesso potrà assegnare un termine perentorio – commisurato alla urgenza della fornitura – entro il quale il Fornitore dovrà adempiere.

1.5. Qualora il Fornitore non adempia a quanto richiesto, il Comune ha il diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione in danno, anche avvalendosi di terzi, e ha facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

1.6. Resta inteso che la mancata formulazione da parte del Comune di contestazioni in merito all'esecuzione della fornitura, anche a seguito dell'attività di sorveglianza e verifica di cui ai precedenti commi, non può costituire limitazione alcuna della responsabilità del Fornitore in caso di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti, in qualunque modo accertati, anche successivamente.

8.2. CONSEGNA, IMBALLAGGI E TRASPORTO

2.1. La consegna dei beni oggetto della fornitura deve avvenire a cura, rischio e spese del Fornitore, presso le sedi degli Istituti comprensivi indicate all'art. 2, secondo le modalità e i termini che saranno indicati dagli stessi Istituti comprensivi.

2.2. Al condizionamento, imballaggio e alle eventuali protezioni speciali, provvede il Fornitore sotto la sua piena responsabilità e a sue spese.

2.3. Nella ipotesi in cui le particolari caratteristiche o la natura dei materiali impongono l'osservanza di speciali norme di protezione, il Fornitore deve richiamare tali norme mediante apposite etichette o con istruzioni scritte o con tempestive segnalazioni in fase di consegna.

2.4. Il Fornitore provvede al trasporto dei beni oggetto della fornitura con qualsiasi mezzo ritenuto opportuno e idoneo ad assicurare una corretta e tempestiva esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

2.5. I relativi oneri sono ad esclusivo carico del Fornitore, in quanto compresi e compensati nel prezzo contrattuale.

2.6. Il Fornitore è tenuto a svolgere, con ogni cura e diligenza, le operazioni di trasporto dei beni oggetto della fornitura nonché di carico e scarico degli stessi sul mezzo scelto per il trasporto, allo scopo di evitare danni, avarie e perdite, attenendosi alle eventuali prescrizioni tecniche contenute nel Contratto nonché alle istruzioni eventualmente impartite dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, per l'adozione di particolari cautele ed accorgimenti in relazione alle caratteristiche dei materiali.

2.7. Il trasporto dei materiali, comunque effettuato, avviene ad esclusivo rischio e pericolo del Fornitore, anche nell'ipotesi in cui quest'ultimo, nelle operazioni di carico o di scarico, sia assistito dal collaudatore o da altro incaricato del Comune.

8.3. SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

3.1. Il Fornitore non può, per nessun motivo sospendere o comunque rallentare di propria iniziativa l'esecuzione del Contratto.

3.2. Il Fornitore non sarà ritenuto responsabile del mancato rispetto degli obblighi relativi all'appalto esclusivamente nella misura in cui l'assolvimento di tali obblighi venga ritardato o impedito, direttamente o indirettamente, a causa di forza maggiore o per eventi imprevedibili che il medesimo non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal contratto, a condizione che il Fornitore ne dia comunicazione scritta mediante PEC al Comune da inviarsi al Direttore dell'esecuzione del Contratto entro 24 ore dal verificarsi dell'evento, nonché dalla sua cessazione.

3.3. Le reciproche prestazioni delle Parti saranno ritenute inesigibili per tutta la durata della sospensione.

3.4. Qualora la sospensione dovesse protrarsi per un periodo comunque superiore a 90 giorni, il Comune avrà la facoltà di risolvere il Contratto. In tal caso il Fornitore avrà il diritto di ottenere il pagamento delle sole prestazioni già eseguite, senza alcun compenso aggiuntivo o indennizzo.

3.5. Il Comune si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente a proprio insindacabile giudizio in tutto o in parte l'esecuzione del Contratto dandone comunicazione al Fornitore mediante Pec. La sospensione ha effetto dal giorno stabilito dalla comunicazione. La ripresa delle prestazioni deve essere richiesta dal Comune a mezzo Pec da inviarsi al Referente del Contratto e deve avvenire nel giorno ivi stabilito o diversamente concordato tra le Parti. Eventuali sospensioni disposte dal Comune non daranno luogo ad alcun compenso per il Fornitore.

8.4. OBBLIGO DI PROSECUZIONE DELLA FORNITURA

4.1. E' fatto divieto al Fornitore di sospendere o ritardare l'esecuzione degli obblighi tutti assunti con il Contratto in presenza di contestazioni e/o controversie sorte in riferimento alle prestazioni contrattuali, con espressa rinuncia ad eccezioni di qualsiasi genere.

4.2. Nel caso in cui il Fornitore intenda avanzare riserve in ordine alle prestazioni eseguite, queste ultime dovranno essere formulate esclusivamente per iscritto e documentate con l'analisi dettagliata dei motivi e con l'indicazione delle somme di cui il medesimo ritiene di avere diritto, che dovranno pervenire al Comune, secondo le modalità di cui al precedente art. 6, entro 15 giorni dalla data in cui si è verificata la causa dei maggiori oneri sostenuti.

4.3. La mancata osservanza di quanto sopra indicato comporterà la decadenza del diritto del Fornitore di far valere le riserve.

4.4. Le riserve presentate secondo le modalità previste saranno prese in esame da parte del Comune solo in sede di liquidazione finale, salva la facoltà per il Comune medesimo di anticipare, qualora ritenuto essenziale per la prosecuzione della fornitura, la valutazione delle riserve stesse.

4.5. L'avvenuta risoluzione delle riserve sarà verbalizzata mediante apposito atto.

8.5. VARIANTI

5.1. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, che non potrà rifiutarsi, variazioni finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del Contratto.

5.2. Il Fornitore si obbliga a praticare gli stessi prezzi e condizioni previsti dal medesimo.

5.3. Eventuali variazioni che incidano in diminuzione sulla consistenza economica del Contratto non daranno diritto ad alcun indennizzo.

5.4. E' fatto divieto al Fornitore di apportare alcuna variazione, di qualsivoglia tipologia e/o entità al Contratto.

5.5. Le variazioni non preventivamente autorizzate dal Comune non danno titolo a pagamenti e/o rimborsi e/o indennizzi e comportano in ogni caso l'obbligo di eseguire la prestazione secondo quanto previsto dal Contratto.

5.6. In ogni caso le varianti richieste dal Comune non potranno superare il limite del quinto del valore complessivo del Contratto.

ART. 9 - PROPRIETÀ INDUSTRIALE E COMMERCIALE

1. Il Fornitore dichiara e garantisce di essere proprietario o licenziatario o concessionario di ogni brevetto, licenza, disegno, modello, marchio di fabbrica ed altro, adottato per l'espletamento del servizio, nonché per i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati per l'esecuzione del Contratto stesso e che tale adozione/utilizzo non costituisce violazione dei diritti di privativa di terzi.

2. Il Fornitore garantisce in ogni tempo il Comune e si impegna a tenere quest'ultimo manlevato e indenne contro ogni rivendicazione e/o pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica ed altro, adottati per l'espletamento del servizio, nonché per i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati per l'esecuzione del Contratto stesso.

3. Qualora venga promossa nei confronti del Comune azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti di privativa connessi alle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, senza limiti di importo, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, compresi tutti gli importi che quest'ultima dovesse essere condannata a corrispondere in forza di decisioni (sentenze o lodi arbitrali) definitivamente o provvisoriamente esecutive, in-

giunzioni, ordini o provvedimenti, anche interinali, provvisori, che abbiano efficacia esecutiva, emessi da Autorità giudiziarie, amministrative, da organi arbitrali o da altre Autorità.

4. Nell'ipotesi di cui sopra, il Comune si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, fermo restando l'integrale risarcimento del danno subito.

5. Il Fornitore prende e dà atto che gli eventuali elaborati e/o progetti, studi, ricerche, software e/o qualsiasi opera dell'ingegno sviluppata in esecuzione del Contratto di Appalto, non coperta da alcun titolo di privativa intellettuale si intende trasferita in proprietà esclusiva al Comune, la quale potrà disporre per qualsiasi scopo, senza che il Fornitore possa pretendere alcun compenso, a qualsiasi titolo, e, in particolare rivendicare diritti di autore, proprietà industriale ed artistica etc.

6. Restano esclusi dalla titolarità del Comune tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.

7. Tutti gli elaborati e la documentazione di progetto relativi al servizio non potranno essere né riprodotti né utilizzati dal Fornitore in tutto e/o in parte per altre commesse, anche se con caratteristiche analoghe senza specifica autorizzazione scritta del Comune.

8. In caso di inadempimento da parte del Fornitore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il Comune avrà facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile.

ART. 10 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

10.1. FATTURAZIONE

1.1 La fatturazione avverrà ad ogni consegna dei beni, previa verifica, da parte del Comune, della conformità dei beni consegnati.

1.2 La fattura dovrà essere compilata in conformità alle norme del DPR 633 del 26.10.1972 e ss.mm.ii. e dovrà contenere i riferimenti al codice fiscale e alla partita IVA, nonché, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, il riferimento al codice CIG e, se presente, al CUP.

1.3 La fattura dovrà essere emessa e compilata in formato elettronico secondo la vigente normativa.

10.2. PAGAMENTI

2.1 Qualora siano rispettati tutti gli adempimenti previsti relativamente alla fatturazione, il pagamento sarà effettuato a 30 giorni dalla data dell'esito positivo dell'accertamento della conformità dei beni forniti alle previsioni contrattuali.

10.3. MODALITÀ DI PAGAMENTO

3.1 A mezzo bonifico bancario: dovranno essere riportate in fattura la banca, l'agenzia, il conto corrente e le relative coordinate bancarie CAB e ABI complete di CIN di controllo.

3.2 La fattura dovrà altresì indicare il codice IBAN del conto corrente dedicato presso il quale si intende ricevere il pagamento, ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010.

10.4. PREZZI

4.1 I prezzi si intendono fissi ed invariabili e formulati al netto di IVA e di eventuali sconti, in Euro.

4.2 Il Fornitore dichiara che i prezzi stabiliti sono stati determinati tenendo conto di ogni possibile aumento dei costi ad essi relativi e quindi di assumersi il relativo rischio, che è stato dal medesimo attentamente valutato secondo la propria esperienza sia in relazione al mercato che alle sue possibili evoluzioni e che pertanto la remunerazione prevista è stata considerata congrua, ragionevole e idonea a remunerare l'attività prestata. Il Fornitore pertanto, non potrà chiedere alcuna revisione dei prezzi ed espressamente rinuncia alle facoltà e ai diritti di cui agli artt. 1467 e 1664 del Codice Civile.

4.3 Il corrispettivo contrattuale comprende tutte le spese e gli oneri comunque correlati all'esecuzione delle prestazioni secondo la perfetta regola d'arte ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, oneri di trasporto, deposito etc., nonché oneri non espressamente previsti e comunque che si rendano necessari a garantire la prestazione.

ART. 11 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI (L. N. 136/2010)

1. Con la sottoscrizione del Contratto di Appalto il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.
2. Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di proprie eventuali controparti [Subfornitore e/o Subcontraente] tenute ai medesimi ai sensi della Legge 136/2010.
3. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire in eventuali contratti sottoscritti – in esecuzione del Contratto di Appalto - con subappaltatori e/o subcontraenti tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010, una clausola speculare ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo a carico dei suddetti subappaltatori e/o subcontraenti.

ART. 12 - VERIFICHE, COLLAUDI E GARANZIA

1. Il Comune procederà a una verifica di conformità/collaudo dei beni forniti, entro 30 giorni dalla consegna, che avrà il solo scopo di controllare la rispondenza dei beni alle specifiche richieste nel Contratto di Appalto, nelle schede tecniche ad esso allegate e nell'offerta tecnica rassegnata dal Fornitore in sede di gara, e di sanare le eventuali irregolarità riscontrate a carico dei beni consegnati, esclusi vizi e/o difetti e/o difformità, per i quali il Fornitore è tenuto ad ogni responsabilità, secondo quanto di seguito indicato.
2. In ogni caso il Comune disporrà, anche in corso di esecuzione, gli accertamenti che riterrà più opportuni, riservandosi di adottare nei riguardi delle forniture in corso, in presenza di difformità e/o mancata affidabilità dei beni, i provvedimenti ritenuti più idonei, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, sospensione della fornitura, blocco dei pagamenti, ivi inclusa la risoluzione del Contratto.
3. Indipendentemente dagli accertamenti, verifiche e collaudi, il Fornitore è tenuto a garantire che i beni forniti siano esenti da vizi che li rendano non conformi alle condizioni stabilite nel presente Contratto di Appalto, nelle schede tecniche ad esso allegate e nell'offerta tecnica rassegnata dal Fornitore in sede di gara, inidonei all'uso cui sono destinati ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. La garanzia si riferisce ai difetti di progettazione, di costruzione e ai vizi occulti nonché a tutto quanto eventualmente indicato nel presente capitolato e nelle schede tecniche allegate.
4. La garanzia ha durata minima di due anni dalla data di consegna dell'ultima partita, ovvero dalla data di collaudo se avvenuto in data successiva alla consegna medesima.
5. La garanzia implica che il Fornitore si impegna a rimuovere a propria cura e spese ogni difetto di funzionamento o difformità di fabbricazione e/o installazione che fosse riscontrato a carico del bene durante il periodo di garanzia, fatti salvi i casi di non corretto uso da parte degli Istituti comprensivi ovvero a provvedere, a insindacabile giudizio del Comune, alla integrale sostituzione dei beni consegnati.
6. La denuncia dei vizi e dei difetti di funzionamento da parte del Comune deve avvenire entro 30 giorni dall'avvenuto loro accertamento e la riparazione e/o sostituzione entro 8 giorni solari dalla segnalazione del difetto.

ART. 13 - SUBFORNITURA

1. Nei casi in cui il Fornitore stipulerà contratti di subfornitura con soggetti terzi sarà considerato comunque il solo responsabile della perfetta esecuzione del Contratto.
2. Il Fornitore sarà considerato, altresì, responsabile dei danni che dovessero derivare al Comune o a terzi per fatti imputabili ai soggetti di cui si sia avvalso nell'esecuzione del Contratto, obbligandosi a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti imputabili a eventuali subfornitori e/o ausiliari.

3. Prima dell'inizio della fornitura, per tutti i contratti di subfornitura eventualmente stipulati, il Fornitore dovrà comunicare al Comune il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto della fornitura affidata. Dovranno, altresì, essere comunicate al Comune eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso della subfornitura.

ART. 14 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

1. Salve le vicende soggettive inerenti il Fornitore, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni, trasformazioni societarie, cessioni o affitti di azienda o di un ramo della stessa, per le quali, nei casi previsti, troverà applicazione la disciplina prevista dall'art. 106 del Codice dei Contratti Pubblici, è fatto divieto al Fornitore di cedere il Contratto di Appalto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. È vietata qualsiasi cessione del credito afferente il corrispettivo contrattuale, con la conseguente responsabilità del Fornitore nei confronti del Comune e dei rispettivi cessionari.
3. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure e mandati all'incasso.

ART. 15 - PENALI

1. In caso di ritardo e/o di inadempimento saranno applicate al Fornitore le penali qui di seguito descritte:
 - Ritardata consegna del primo o del secondo contingente dei tablet, come indicati all'art. 2: € 500,00 al giorno oltre la data stabilita, fino a un massimo di 15 giorni;
 - Ritardata sostituzione dei tablet difettosi: € 20,00 al giorno per ogni tablet oltre il termine di 8 giorni previsto dall'art. 12 comma 6, fino a un massimo di 15 giorni.
2. I relativi importi saranno trattenuti, a insindacabile scelta del Comune, all'atto del pagamento delle fatture successive ovvero escutendo parzialmente o integralmente la garanzia di cui al successivo art. 16.
3. E' espressamente fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore, come previsto al successivo art. 20 in aggiunta all'importo delle penali applicate.
4. Il superamento del limite massimo indicato potrà comportare, per il Comune, la facoltà di risolvere il Contratto di Appalto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

ART. 16 - GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali e quale condizione di efficacia del Contratto dovrà essere prodotta dal Fornitore una garanzia fideiussoria costituita ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della stessa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune ed essere munita di autentica di firma del fideiussore, effettuata da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 per la garanzia provvisoria.
2. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e/o proroghe, per tutta la durata del Contratto d'Appalto e, comunque, sino al perfetto adempimento di tutte le obbligazioni assunte in virtù del Contratto medesimo.
3. Il Fornitore si impegna, altresì, a reintegrare l'ammontare garantito, in caso di escussione totale o parziale da parte del Comune durante il periodo di validità della stessa, entro e non oltre 15 giorni dalla escussione.
4. Resta inteso tra le Parti, che qualora l'istituto di credito receda dal contratto di garanzia ovvero non sia più in grado di onorarlo, ponendo il Comune nell'impossibilità di esigerlo, il Fornitore si impegna sin d'ora a far rilasciare a favore del Comune, entro 15 gg. dalla ricezione della disdetta, o dalla richiesta del Comune medesimo, una nuova fideiussione bancaria/assicurativa di pari importo e della medesima tipologia.

5. In caso di inadempimento ai suddetti obblighi il Comune avrà facoltà di risolvere il Contratto d'Appalto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
6. Lo svincolo della garanzia è subordinato all'emissione del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016.
7. Il Comune potrà subordinare il pagamento della rata di saldo alla costituzione, da parte del Fornitore, di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi di quanto previsto all'art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016.
8. Nessun interesse è dovuto all'Appaltatore sulle somme costituenti le garanzie.

ART. 17 - POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Fornitore si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivantegli, ai sensi di legge, dall'esecuzione della fornitura.
2. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale del Fornitore o ad altre persone durante l'esecuzione della fornitura.
3. Il Fornitore assumerà a proprio carico l'onere di garantire il Comune da ogni azione che possa essere intentata nei confronti dello stesso per infortuni o danni arrecati a terzi o a dipendenti, in relazione all'esecuzione della fornitura. A tale scopo il Fornitore dovrà consegnare al Comune, prima della stipula del contratto, una polizza RCT stipulata con una primaria Compagnia di Assicurazione, nella quale venga indicato che il Comune debba essere considerato "terzo" a tutti gli effetti.
4. La polizza assicurativa RCT dovrà essere prestata con un massimale, per un anno e per sinistro, pari o superiore ad € 1.500.000,00.
5. Il Comune è, inoltre, esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere, durante l'esecuzione della fornitura, al personale dipendente del Fornitore o da questi incaricato. A tale riguardo, il Fornitore dovrà stipulare una polizza RCO con un massimale, per anno e per sinistro, pari ad € 1.500.000,00 inoltre, garantirà la copertura assicurativa dei propri operatori in relazione alla fornitura erogata durante lo svolgimento dell'attività professionale.
6. Copia delle polizze dovrà essere consegnata al Comune al momento della stipula del Contratto. Qualora le polizze, a seguito di verifiche d'ufficio, non dovessero risultare adeguate il Comune ne chiederà l'adeguamento.
7. La mancata presentazione delle polizze oppure il mancato adeguamento entro i termini richiesti comporta la decadenza dell'aggiudicazione.

ART. 18 - RECESSO PER FALLIMENTO DEL FORNITORE

1. In caso di fallimento del Fornitore e/o della sottoposizione del medesimo a procedure concorsuali, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, il Contratto di Appalto si scioglie ai sensi di quanto previsto dall'art. 81 Regio Decreto n. 267 del 1942. Qualora il curatore e/o il commissario e/o il fiduciario dichiarino, entro il termine previsto dall'articolo suddetto, di voler subentrare nel rapporto contrattuale, il Comune ha facoltà di recedere dal Contratto dandone comunicazione al curatore e/o commissario entro i 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di subentro.

ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

20.1. RISOLUZIONE PER FATTO DEL FORNITORE

- 1.1. Oltre che nei casi previsti dall'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, il Comune previa comunicazione scritta al Fornitore, da inviarsi mediante PEC, indirizzata al Referente del Contratto, ha il diritto di risolvere il Contratto di Appalto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nei seguenti casi:
 - sospensione arbitraria, da parte del Fornitore dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l'esecuzione delle attività, qualora sospesa, per qualsivoglia ragione da parte del Comune;
 - venir meno di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze richieste dalla normativa pro tempore vigente;

- violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di gara;
- inadempimento alle disposizioni in materia antimafia;
- mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
- compimento di reiterati atti lesivi dell'immagine del Comune;
- in ogni caso di reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali e nei casi specificamente previsti dal presente Capitolato che qui si richiamano:

Art. 5 comma 6

Art. 7 commi 6 e 7

Art. 8 commi 1.5 e 3.4

Art. 9 commi 4 e 8

Art. 12 comma 2

Art. 15 comma 4

Art. 16 comma 5

Art. 21 comma 18

Art. 22 comma 2

1.2. In caso di risoluzione il Comune avrà facoltà di escutere la garanzia di cui all'art. 16 che precede, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore, oltre, naturalmente al risarcimento di tutti i danni.

1.3. Fermo restando quanto sopra, in tutti i casi di inadempimento il Comune, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di assegnare al Fornitore, a mezzo PEC, un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni, decorso il quale, senza che il Fornitore abbia adempiuto, avrà facoltà di risolvere di diritto il Contratto con le conseguenze di cui al precedente punto.

1.4. In caso di risoluzione il Fornitore sarà tenuto a proseguire le attività, ai prezzi e alle condizioni contenute nel Contratto di Appalto fino a quando la fornitura non sarà affidata a un terzo, e comunque per un periodo non superiore a 3 mesi dalla comunicazione di risoluzione di cui sopra, concordando con il Comune, qualora necessario, un piano di gestione delle prestazioni eventualmente ancora da eseguire. Si applica quanto previsto dall'art. 108, comma 8, del D.Lgs. 50/2016.

20.2. RISOLUZIONE PER FATTO DEL COMUNE

2.1 In caso di mancato adempimento delle obbligazioni di pagamento a carico del Comune, il Fornitore rinuncia a far valere rimedi risolutori e si impegna ad agire esclusivamente al fine di ottenere l'adempimento delle prestazioni contrattuali da parte del Comune, con esclusione di qualsivoglia diritto al risarcimento del danno.

2.2. Fermo ed impregiudicato quanto previsto al punto che precede, il Fornitore potrà agire per ottenere l'adempimento delle prestazioni contrattuali solo qualora, al verificarsi dell'inadempimento protrattosi per oltre 30 giorni dalla scadenza del relativo termine e notificato, con formale atto di messa in mora al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, non sia seguita una bonaria composizione della contestazione.

ART. 20 - RISARCIMENTO DEL DANNO

1. Il Comune si riserva il diritto di richiedere il risarcimento di qualsiasi danno in conseguenza della violazione delle disposizioni contrattuali; laddove il Contratto preveda le penali o il deposito cauzionale definitivo il riferimento è da intendersi al risarcimento del danno ulteriore.

2. Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, ovvero di violazione di norme di legge e/o regolamentari e/o prescrizioni e disposizioni e/o procedure applicabili al Contratto da parte del Fornitore e/o dei suoi rappresentanti, ausiliari, dipendenti, amministratori, subfornitori, l'ammontare del danno risarcibile non potrà essere superiore al 100% del valore del Contratto di Appalto e sarà limitato al solo danno emergente che derivi dalla prestazione come conseguenza diretta ed immediata, restando esclusa la risarcibilità del mancato guadagno.

ART. 21 - PRIVACY

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") e del d.lgs. 196/2003 e del D.Lgs. 101/2018 che recepisce il regolamento UE, si informa che i dati personali forniti in relazione alla presente fornitura saranno trattati per le finalità connesse alla stipula e gestione del contratto.

2. Titolare del trattamento dei dati, è il Comune di Pioltello con sede in Pioltello - via C. Cattaneo n. 1 – 20096 Pioltello (MI), email: protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it - Tel. 0292366.1

3. I dati personali sono oggetto di trattamento per la stipula e l'esecuzione del contratto, con i connessi adempimenti.

4. Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

5. Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

- necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ovvero ai fini dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato (art. 6 par. 1 lett. b GDPR);
- necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c GDPR); ad esempio, adempimento di obblighi di legge, regolamento o contratto, esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa;
- necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

6. I dati personali oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione. Non sono oggetto di trattamento le particolari categorie di dati personali di cui all'art. 9 par. 1 GDPR.

I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex art. 80 d.lgs. 50/2016, in conformità alle previsioni di cui allo stesso d.lgs. 50/2016) ed al D.P.R. 445/2000. I dati relativi al regolare adempimento di obblighi fiscali, contributivi e previdenziali sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex art. 80 d.lgs. 50/2016, in conformità alle previsioni di cui allo stesso d.lgs. 50/2016) ed al D.P.R. 445/2000. Ogni dato personale sarà oggetto di trattamento ai fini dell'adempimento agli obblighi di legge in tema di verifica dei requisiti del concorrente e per la completa tutela e difesa degli interessi del Comune in procedimenti giurisdizionali relativi alla medesima procedura di gara.

7. I dati personali sono comunicati, senza necessità di consenso dell'interessato, ai seguenti soggetti:

- a) ai soggetti nominati dal Comune di Pioltello quali Responsabili in quanto fornitori dei servizi relativi al sito web, alla casella di posta ordinaria e certificata.
- b) all'Istituto di Credito Bancario per l'accredito dei corrispettivi spettanti all'aggiudicatario;
- c) ad ANAC ai sensi dell'art. 1 c. 32 Legge n. 190/2012;
- d) ad Autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa, quali gli Uffici Territoriali di Governo ai fini delle verifiche antimafia;
- e) all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge;
- f) ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto eurounitario o dal diritto interno.

I soggetti sopra indicati da b) a f) tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento, e forniranno autonoma informativa ai sensi del GDPR.

La diffusione dei dati si limita alla pubblicazione sul sito web del Comune di Pioltello nella sezione "Amministrazione trasparente" e riguarda i dati richiesti dalla normativa in materia di Trasparenza e Anticorruzione.

8. Il Comune di Pioltello non trasferirà i dati personali in Stati terzi non appartenenti all'Unione Europea.

9. Il Comune di Pioltello conserva i dati personali dell'interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti.

I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su:

- durata del rapporto contrattuale;
- obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento, con particolare riferimento all'ambito fiscale e tributario;

- necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dei diritti del Comune di Pioltello;
- previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti.

Con riferimento all'aggiudicatario i dati personali sono conservati per tutta la durata del contratto di appalto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale.

I dati personali possono essere conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ponga la necessità per una legittima finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti del Comune di Pioltello; in tal caso i dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario al conseguimento di tale finalità.

10. L'interessato è titolare dei diritti indicati negli articoli da 15 a 22, GDPR, di seguito indicati:

- diritto di accesso ai dati personali - art. 15 GDPR
- diritto alla rettifica - art. 16 GDPR
- diritto di limitazione di trattamento - art. 18 GDPR
- diritto alla portabilità dei dati - art. 20 GDPR
- diritto di opposizione - art. 21 GDPR

L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta alla pec del Comune di Pioltello:

protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it.

Nell'oggetto l'interessato dovrà specificare il diritto che intende esercitare, per quale finalità sa o suppone che i suoi dati siano stati raccolti dal Comune di Pioltello e dovrà allegare, se la richiesta non proviene da casella pec intestata all'interessato, un proprio documento di identità.

11. L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante della privacy, il cui sito istituzionale è: www.garanteprivacy.it.

12. I dati personali sono conferiti dall'interessato. Il Comune di Pioltello può tuttavia acquisire taluni dati personali anche tramite consultazione di pubblici registri, ovvero a seguito di comunicazione da parte di pubbliche autorità.

13. Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del contratto.

Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica, la stipula, gestione ed esecuzione del contratto, nonché l'adempimento degli obblighi gravanti sul Comune di Pioltello.

14. I dati personali potranno essere altresì, in conformità alle norme vigenti, oggetto di accesso da parte di eventuali soggetti controinteressati, nonché da parte degli organi giudiziari e di controllo. Con l'invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.

15. Ove necessario, con separato provvedimento, da adottarsi entro venti giorni dalla data del contratto, il Fornitore sarà nominato responsabile del trattamento dei dati per le attività collegate con l'esecuzione del contratto.

16. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale o per il diverso tempo (anche maggiore) prescritto dalla normativa di riferimento.

17. Il Fornitore procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal Comune di Pioltello.

18. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune si riserva la facoltà di risolvere il Contratto di Appalto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.

ART. 22 - OTTEMPERANZA AL D.LGS. N. 231/2001

1. Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti, come successivamente modificato e integrato, il Fornitore dichiara e garantisce che, nell'espletamento delle attività previste dal Contratto di Appalto (i) coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria società o di una loro unità organizzativa, (ii) coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della propria società nonché (iii) i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti e (iv)

eventuali collaboratori esterni, non potranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità del Comune ai sensi del citato D.Lgs.231/2001.

2. In particolare il Fornitore si obbliga a svolgere, e a far sì che il proprio personale svolga l'attività oggetto del presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico adottato dal Comune in attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.. Tale Codice è disponibile sul sito internet www.comune.pioltello.mi.it e il Fornitore dichiara di averne preso visione e conoscenza. La violazione da parte del Fornitore, o del suo personale, della dichiarazione e garanzia di cui sopra, o anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice Etico, darà facoltà al Comune di risolvere di diritto e con effetto immediato il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto della medesimo di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patiendi. Qualora il Fornitore sia a sua volta soggetto alla disciplina di cui al D.Lgs. 231/2001, lo stesso dichiara di aver posto in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

ART. 23 - MISCELLANEA

1. L'eventuale tolleranza da parte del Comune dell'inadempimento del Fornitore ad una o più disposizioni del Contratto di Appalto non costituirà né potrà essere interpretata come rinuncia del Comune ai diritti al medesimo spettanti in conseguenza di detto inadempimento.

2. Il Comune e il Fornitore dichiarano che l'eventuale nullità, annullabilità o altra causa di invalidità di una o più clausole del Contratto di Appalto non comporterà l'invalidità dell'intero contratto a patto che il Comune e il Fornitore, con buona fede e diligenza, provvedano, tempestivamente – e comunque entro 30 giorni dall'accertamento delle cause di nullità, annullabilità o altra causa di invalidità - a sostituire le clausole che ne sono affette con altre che replichino, per quanto possibile, gli effetti economico-giuridici e siano pienamente valide e vincolanti.

3 Tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali sono a carico del Fornitore ad eccezione di quelle che fanno carico al Comune per legge.

ART. 24 - FORMA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

1. L'aggiudicatario, entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva della gara per la fornitura di cui al presente Capitolato dovrà consegnare al Comune tutti i documenti necessari per la stipulazione del contratto provvedendo al versamento di tutte le spese conseguenti nessuna esclusa ed eccettuata. Tutte le spese contrattuali sono a totale carico dell'aggiudicatario. Il contratto sarà stipulato in forma pubblica.

2. In caso di carente, irregolare o intempestiva presentazione dei documenti prescritti, ovvero di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, di mancati adempimenti connessi o conseguenti all'affidamento, il medesimo verrà revocato o annullato d'ufficio, la garanzia definitiva sarà direttamente incamerata dal Comune e la fornitura potrà essere affidata al concorrente che segue in graduatoria, fatti salvi i diritti del Comune per il risarcimento di tutti i danni che potranno derivare allo stesso, anche in successivo esperimento della gara o, comunque, per il maggior costo del servizio rispetto a quello che sarebbe stato sostenuto senza la decadenza dell'aggiudicatario.

3. Fanno parte dell'affidamento e ne formano parte integrante e sostanziale i seguenti documenti:

- la determinazione di aggiudicazione della fornitura;
- il presente Capitolato, corredato da tutti i relativi allegati e sottoscritto in ogni pagina per accettazione;
- il Bando, il Disciplinare di gara e la Determinazione di indizione;
- l'Offerta dell'aggiudicatario e le Dichiarazioni presentate in sede di gara;
- Polizze assicurative e Garanzia definitiva previste dal presente Capitolato;
- Verbali di Consegna e gli altri documenti previsti dal presente Capitolato.

ART. 25 - FORO COMPETENTE

1. Per la definizione delle controversie conseguenti all'applicazione del presente Capitolato è competente il Foro di Milano.

ART. 26 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto nel presente capitolato si applicano le norme vigenti in materia.

ALLEGATI

Sono allegati al presente Capitolato e ne formano parte integrante:

Allegato 1. Scheda tecnica dei tablet e del relativo software

Allegato 2. Scheda tecnica del MDM

Allegato 3. Duvri